



Dott. STEFANO GIACOMOLINO

Consulente Tributario – Revisore Legale

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Milano al n° 9661

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 102522 – G.U. n°100 del 17.12.1999

Via degli Arcimboldi, 2 – 20123 MILANO – Tel. 02.87074920 (4 linee) – Fax 02.866996257

E-mail: giacste@revisori.it – PEC: giacste@revisori.legalmail.it

LA TRASFORMAZIONE DA S.n.c. IN S.r.l.

- Motivazioni e scelte pratiche -

Premessa

Le implicazioni contabili dell'operazione di trasformazione societaria sono di seguito esaminate nei seguenti aspetti:

- trasformazione di una società di persone (Snc) in una società di capitali (Srl).

E' evidente che affrontare un tale argomento in modo esaustivo richiederebbe, oltre a molto tempo, anche l'utilizzo di terminologie tecnico-contabili-fiscali specifiche che senz'altro non favorirebbero né la comprensione del tema né la risoluzione dei naturali dubbi che inevitabilmente tale scelta può comportare.

Pertanto al fine di rendere il più agevole l'esposizione del presente lavoro, mi limiterò ad indicare, in termini generali, i vantaggi che una siffatta trasformazione può generare.

Mi riservo comunque di fornire in un secondo tempo tutti gli approfondimenti che riterrete opportuni.

Le garanzie.

Evidentemente la sostanziale differenza tra una società di persone ed una S.r.l. è costituita dalla responsabilità limitata al patrimonio sociale e dall'assenza di responsabilità solidale da parte dei soci che, oltretutto, non sono fallibili (in altri termini i soci non possono essere soggetti alla procedura del fallimento).

Tuttavia bisogna pur dire che le banche, per concedere affidamenti, anche in sbf, o mutui, specie se chirografari sono solite richiedere la firma di fidejussione dei singoli soci persone fisiche (o quantomeno degli amministratori soci).

Se gli importi non sono propriamente irrilevanti può essere difficile rifiutare le firme personali, o chiedere di fornirle solo "pro quota" (per limitare l'esposizione), specie se gli affidamenti fossero già in essere in capo alla snc; in tal caso la responsabilità limitata subisce una pesante limitazione in quanto la singola persona fisica socio finirà per dover rispondere anche oltre il capitale sociale dallo stesso detenuto.

Si tratta però di una responsabilità specifica e limitata all'esposizione nei confronti del solo debito bancario che non va confusa con l'insieme dei debiti sociali (ad esempio verso i fornitori o all'Erario) che, invece, sono sottoposti alla limitazione di responsabilità.

I Vantaggi.

I pro appaiono fondamentalmente riconducibili a tre aspetti.

Il primo è l'immagine di mercato, sicuramente più matura e professionale per una Srl rispetto ad una snc .

Si tratta tuttavia, in questo caso, di un elemento forse trascurabile, atteso che la credibilità di mercato di un'azienda metalmeccanica dipende soprattutto dal modo di lavorare della stessa, piuttosto che dalla sua immagine.

Dott. STEFANO GIACOMOLINO

Consulente Tributario – Revisore Legale

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Milano al n° 9661

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 102522 – G.U. n°100 del 17.12.1999

Via degli Arcimboldi, 2 – 20123 MILANO – Tel. 02.87074920 (4 linee) – Fax 02.866996257

E-mail: giacste@revisori.it – PEC: giacste@revisori.legalmail.it

Il secondo è senza dubbio la limitazione di responsabilità di cui si è già detto; è evidente che quanto più si riesce ad evitare una responsabilità solidale dei soci, tanto più questo “pro” è importante.

In presenza di un forte indebitamento bancario garantito da firme personali, l’appeal srl è sicuramente minore (in via di principio i soci dovrebbero evitare la firma di fideiussioni a garanzia, ma ciò non sempre è possibile).

Il terzo è il regime di circolazione delle quote.

In una S.r.l. la cessione di una quota è più facile ed a portata di mano. Chi acquista non subentra nelle responsabilità sociali pregresse, o vi subentra solo per la quota di capitale sociale nominale, e, dunque, può compiere il passo assai più tranquillo rispetto ad una Snc ove il subentrare può rivelarsi un grave interrogativo, specie se difetta la trasparenza.

Ciò consente inoltre una migliore monetizzazione del plusvalore (avviamento) accumulato proprio per la maggiore appetibilità della quota. Se la Vostra società ritiene possibile in un prossimo futuro il trasferimento di quote a terzi (allargamento della compagine sociale), magari monetizzando la posizione di mercato e l’attitudine a produrre utili, una srl è sicuramente consigliabile.

Gli Svantaggi.

I contro sono soprattutto costituiti dalla maggiore rigidità di una Srl rispetto ad una snc . A parte i maggiori costi di gestione, oramai limitati però a cifre accettabili (diritti camerali, tassa scritture, bilanci UE al Registro Imprese, cariche sociali e scritture contabili sicuramente più strutturate, ecc.), il principale problema pare costituito dall’assegnazione degli utili ai soci.

Infatti fino all’approvazione del bilancio (in aprile di ogni anno) gli utili non sono distribuibili e diventa difficile pensare che i soci possano andare avanti da aprile ad aprile senza prelevare alcunché.

In verità tale situazione sussiste anche per le società di persone ma nella prassi quotidiana, poiché i soci rispondono comunque illimitatamente, spesso non si è così fiscali. Per una srl, invece, l’attribuzione di utili non conseguiti e rilevati nel bilancio approvato, è un fatto grave, foriero di conseguenze patrimoniali ed in extremis anche penali.

Bisogna allora istituire compensi agli amministratori, se possibile, e mettere in moto meccanismi un poco più complicati.

Gli aspetti fiscali.

Come già preannunciato è abbastanza complesso affrontare compiutamente la problematica dei vantaggi di ordine fiscale: quello fiscale è un “vestito” che va cucito sulla situazione specifica. In tale sede mi limiterò a sviluppare qualche considerazione che potrete poi personalizzare al Vostro scopo.

Visto che IVA e IRAP non cambiano mi occuperò di IRES/IRPEF e cercherò di dare una risposta alla domanda: il carico fiscale di una Srl è minore o maggiore di una snc?

In realtà una Srl ha un carico fiscale (IRES) del 27,50% (in passato era del 33%) ossia una aliquota proporzionale e non progressiva dunque converrebbe rispetto ad una snc se l’aliquota media IRPEF dei soci della snc, complessivamente considerati, fosse superiore al 27,50%.

Dott. STEFANO GIACOMOLINO

Consulente Tributario – Revisore Legale

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Milano al n° 9661

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 102522 – G.U. n°100 del 17.12.1999

Via degli Arcimboldi, 2 – 20123 MILANO – Tel. 02.87074920 (4 linee) – Fax 02.866996257

E-mail: giacste@revisori.it – PEC: giacste@revisori.legalmail.it

Si consideri che, no tax area a parte, le persone fisiche scontano le seguenti aliquote progressive a scaglioni:

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA	IRPEF (LORDA)
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

Come si può verificare l'aliquota minima del 23% può salire, con la crescita del reddito del socio, fino al 43%.

Dunque si dovrebbe innanzitutto rispondere a questa domanda: per i livelli di reddito in questione, la tassazione media IRPEF dei soci della snc è maggiore o minore al 27,50%? La scelta poi sembrerebbe consequenzialmente ovvia.

La valutazione, tuttavia, è più complessa in quanto bisogna rispondere anche ad una seconda domanda e cioè in quale modo i soci di una srl si “appropriano” degli utili conseguiti dalla società.

Se si distribuiscono dei dividendi il carico fiscale aumenta: il socio persona fisica che percepisca dividendi è soggetto ad una tassazione, su quei dividendi, del 12,50% a titolo di imposta se la partecipazione non è qualificata (ossia se la quota di capitale sociale posseduta dal socio non supera il 20%) oppure ad una tassazione in misura ordinaria sul 49,72% dei dividendi se la partecipazione è qualificata (e questa è la vostra situazione attuale).

Così si finirebbe per sommare al 27,50% IRES della Srl la tassazione IRPEF dei singoli soci. Questa strada, oltre che risultare spesso più onerosa di quella della snc, presenta anche lo svantaggio, già citato, che si possono prelevare solo gli utili conseguiti (anche degli anni precedenti e non ancora distribuiti), dunque dopo l'approvazione del bilancio. Se invece si corrispondono compensi agli amministratori (non ai soci) per prelevare a monte gli utili, allora la tassazione sarà quella tipica di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). Il carico fiscale non è poi così dissimile da quello dei soci di una snc con la differenza che i soci non amministratori saranno però esclusi dagli emolumenti (nella fattispecie bisognerebbe perciò creare un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori).

Nulla cambia tra le due società per la contribuzione INPS.

La conclusione è che bisogna vedere la situazione specifica e decidere in base alla stessa anche se, mediamente, non consideriamo la trasformazione in una Srl come una soluzione a risparmio di imposte. Chi si trasforma in Srl lo fa principalmente per motivi di responsabilità o immagine o trasferibilità di quote.

Dott. STEFANO GIACOMOLINO

Consulente Tributario – Revisore Legale

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Milano al n° 9661

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 102522 – G.U. n°100 del 17.12.1999

Via degli Arcimboldi, 2 – 20123 MILANO – Tel. 02.87074920 (4 linee) – Fax 02.866996257

E-mail: giacste@revisori.it – PEC: giacste@revisori.legalmail.it

La trasformazione.

La trasformazione richiede principalmente un atto notarile accompagnato dalla redazione antecedente di una perizia giurata da parte di un professionista abilitato il quale ha il compito di attestare la congruità del patrimonio della società trasformata, valutato secondo criteri prudenziali scelti dallo stesso professionista.

Con la riforma del diritto societario il professionista incaricato di redigere la perizia è scelto dalla società trasformanda e non più indicato dal Tribunale competente, situazione questa che rende più snello ed agevole il procedimento.

Di norma la trasformazione avviene poi, alla data di efficacia della stessa, trasferendo i valori contabili della trasformanda snc in capo alla trasformata Srl con “continuità di valori di libro”; ciò consente di non far emergere plusvalenze tassabili, cioè rende neutrale dal punto di vista fiscale la trasformazione, che comporta, in generale, la continuità dei rapporti giuridici in corso. Occorrerà tuttavia redigere per l’esercizio in cui avviene la trasformazione due distinte dichiarazioni dei redditi, una per il periodo “snc” ed una per il periodo “Srl”, atteso che i criteri di tassazione dei redditi risultano differenti tra una società di persone ed una società di capitali.

Sarà bene, in sede di trasformazione, valutare anche l’entità del capitale sociale della nuova Srl visto che oltre il limite di € 120.000,00 è obbligatoria la nomina del collegio sindacale. Qualora il patrimonio netto della trasformanda snc dovesse risultare superiore a tale limite (e non si volesse nominare il collegio sindacale) sarà opportuno fissare in sede di trasformazione un capitale sociale inferiore a tale limite portando a fondo di riserva la restante parte del patrimonio sociale come rinveniente dalla situazione patrimoniale di trasferimento.

La trasformazione ha efficacia dal momento dell’iscrizione dell’atto di trasformazione al Registro delle Imprese; tale iscrizione, necessaria per garantire un adeguato regime pubblicitario verso i terzi, ha natura costitutiva.

E’ grandemente consigliabile, se possibile, di fare coincidere l’efficacia della trasformazione (e dunque della costituzione della Srl) con il 1° gennaio onde avere due esercizi “perfetti”, l’uno in capo alla snc ed il successivo in capo alla Srl.

Si consideri che la redazione della perizia è, di norma, oltre che costosa, piuttosto laboriosa e richiede tempi non brevissimi.

Milano, 18 Settembre 2013

Dott. Stefano Giacomolino